

## **L'art. 54 secondo comma Cost. e la voce «onore specifico» nel risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione di una carica pubblica\***

(4 marzo 2015)

Fabio Ferrari\*\*

SOMMARIO: 1. Il tema. – 2. Tre casi: uno esemplare; due complessi. – 3. Onore, teoria e risarcimento. – 4. Onore e art. 54.2 Cost. – 5. La legalità entro l'onore. – 6. L'onore oltre la legalità. – 7. Conclusioni.

1. *Il tema* – L'obiettivo di questo contributo è comprendere se, ed eventualmente in quali termini, la risarcibilità della voce di danno "onore specifico" nei processi per diffamazione di una carica pubblica sia compatibile con quanto disposto dall'art. 54 secondo comma della Costituzione, a norma del quale «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

La questione può così essere presentata:

a) il "decalogo dei giornalisti" elaborato dalla Corte di Cassazione<sup>1</sup> in tema di diffamazione consente alla scriminante ex art. 51 c.p. – esercizio di un diritto – di operare solo se l'articolo diffamatorio rispetta la verità sostanziale dei fatti, presenta un interesse pubblico alla conoscenza della notizia in esame, esprime un linguaggio ottemperante al canone della continenza; questo per quanto riguarda il diritto di cronaca; il diritto di critica, per sua stessa struttura, richiede il rispetto del secondo e del terzo requisito, non (sempre)<sup>2</sup> della verità sostanziale dei fatti.

b) Qualora uno dei tre parametri sopra descritti non sia rispettato, la scriminante non opera e la fattispecie delittuosa viene accertata, consentendo al diffamato di ottenere un risarcimento del danno<sup>3</sup>; tale risarcimento può essere patrimoniale e/o non patrimoniale, a seconda della fattispecie concreta presa in esame, degli effettivi danni cagionati dalle frasi incriminate e del contenuto specifico della domanda attorea.

---

\* Scritto destinato agli studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero.

<sup>1</sup> Cass. Civ., sez. I, 18.10.1984, n. 5259.

<sup>2</sup> Per un approccio problematico alla distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica cfr. Cass. Pen., sez. V, 15.12.2004, n. 3403; per un tentativo di distinzione netta cfr. Cass. Pen., sez. V., 17 Marzo 2000, n. 3477. Sul tema in dottrina si veda L. PALADIN, *Problemi e vicende della libertà d'informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in L. PALADIN (cur.), *La libertà d'informazione*, Utet, Torino, 1979, pp. 10-12.

<sup>3</sup> Quale pena accessoria l'art. 9 della l. 08.02.1948 n. 47 prevede altresì la pubblicazione della sentenza di condanna e la possibilità di chiedere, da parte dell'attore, la c.d. sanzione civile (art. 12).

c) Limitando lo sguardo ai danni non patrimoniali, il loro risarcimento avviene per lo più in via equitativa<sup>4</sup> e si compone di una serie di voci di elaborazione prettamente giurisprudenziale, mediante le quali il giudice tenta di determinare il *quantum* economico dovuto dal giornalista al diffamato: a tal fine, si utilizzano sia parametri oggettivi (la gravità delle espressioni, la diffusione della pubblicazione e la credibilità di cui questa gode, la reiterazione degli episodi di diffamazione) sia soggettivi (le qualità morali della persona offesa, la sua notorietà, il suo ruolo professionale e sociale)<sup>5</sup>. Nel caso di diffamazione di una carica pubblica, quest'ultima – quale particolare specie del genere “ruolo professionale o sociale” – consente al soggetto (pubblico) di chiedere ed ottenere un *surplus* monetario di risarcimento proprio perché, diffamando la persona fisica, si è arrecato altresì un danno alla carica da questa rivestita. Si tratta di uno dei possibili contenuti del c.d. “onore specifico” (o qualificato), con il quale si fa riferimento non al mero “onore comune o minimo” proprio di «ogni individuo in quanto persona»<sup>6</sup>, bensì ad «un tipo di onorabilità superiore alla media o quantomeno caratterizzata con riferimento ad una determinata categoria sociale o professionale o a meriti e funzioni particolarmente apprezzati dalla collettività»<sup>7</sup>.

d) Seguendo il “decalogo” elaborato dalla Corte di Cassazione, è evidente che un giornalista può essere condannato per diffamazione – ed al risarcimento del relativo danno – anche a seguito della narrazione di un fatto sostanzialmente vero e socialmente rilevante: egli potrebbe, per esempio, aver ecceduto nella terminologia espressiva, infrangendo il “terzo precetto” concernente la continenza e meritando dunque la conseguente condanna<sup>8</sup>; potrebbe egli aver narrato vicende provate ma, nell'ambito di una complessa cronaca giudiziaria, aver errato nella corretta qualificazione giuridica del reato ascritto al soggetto diffamato, associando quest'ultimo ad un'imputazione o ad un'indagine relativa ad una fattispecie delittuosa più grave rispetto a quella effettivamente in essere<sup>9</sup>; ancora, potrebbe egli aver omesso particolari ritenuti dal giudice di merito determinanti per la corretta contestualizzazione dei fatti narrati, senza tuttavia che tale omissione pregiudichi – nella

---

<sup>4</sup> Sulla «necessaria» liquidazione in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) del danno non patrimoniale da diffamazione cfr. Cass. Civ. 06.03.2008, Sez. III, n. 6041.

<sup>5</sup> Cfr. la sentenza “madre” in materia: Tribunale di Roma del 27.03.1984, n. 3453. L'utilizzo e la quantificazione delle singole voci è attività del giudice di merito (per i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sul punto, si veda Cass. Civ., 22.10.2009, sez. III, n. 22190). Un approfondimento sull'uso giurisprudenziale delle stesse richiede l'analisi di pronunce di primo e secondo grado per le quali, oltre a quanto segnalato in questo contributo, si rimanda ai numerosi casi descritti in L. GAUDINO – F. RANDI, *Il prezzo dell'onore: la valutazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa*, in *Resp. Civ. e Prev.*, III-2012, pp. 946 ss.; S. PERON – E. GALBIATI, *Diffamazione e risarcimento del danno tra principi consolidati e contrasti giurisprudenziali*, in *Giur. Merito*, III-2011, pp. 720 ss.

<sup>6</sup> M. SPASARI, “Diffamazione e ingiuria (Dir. Pen)”, in *Enc. Dir.*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 482-483.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> Cfr. Tribunale di Torino, 25.05.2010, n. 3775.

<sup>9</sup> Cfr. Tribunale di Marsala, 11.10.2010, n. 765.

sostanza – la verità o comunque la gravità delle vicende ascritte alla carica pubblica diffamata<sup>10</sup>.

e) In tutti questi casi, ed in molti altri astrattamente ipotizzabili, l'accertamento della verità "sostanziale" dei fatti narrati e il riconoscimento, da parte del giudice, di un interesse pubblico alla divulgazione della notizia non impediscono di pervenire ad una condanna del giornalista; inoltre, essendo il soggetto attivo una persona fisica rivestente una carica pubblica, nella liquidazione del risarcimento può egli pretendere un *surplus* monetario derivante dalla voce "onore specifico", dandosi per scontato che alla lesione dell'onore minimo della persona fisica debba aggiungersi il pregiudizio nei confronti dell'onore "qualificato" della carica pubblica rivestita.

Qui il nodo: se i fatti sono sostanzialmente veri e se il giudice riconosce un interesse pubblico alla divulgazione della notizia, si può presumere che il comportamento della carica pubblica censurato dal giornalista non sia particolarmente encomiabile, anche qualora il processo per diffamazione si concluda – formalmente – con una condanna del giornalista, magari "solo" per mancata continenza o per altri "vizi minori" inidonei ad inficiare completamente la verità dei fatti; la conferma che le vicende descritte non narrano un comportamento dell'attore meritevole di particolare pregio è data proprio dall'azione giudiziaria instaurata dal medesimo, il quale ritiene di dover citare in giudizio il giornalista sentendosi da egli diffamato; se questo è vero, pare opportuno chiedersi a quale titolo il giudice di merito liquidi la voce "onore specifico" all'attore, il quale, proprio in qualità di soggetto che riveste una carica pubblica, è tenuto ad un comportamento onorevole e disciplinato così come imposto dal precetto dell'art. 54.2 Cost.; l'esempio della mancata continenza può chiarire lo scenario: se l'uomo pubblico Tizio cita in giudizio il giornalista Caio per aver quest'ultimo descritto frequentazioni del primo con personaggi legati alla criminalità organizzata, qualora il giudice attesti la verità dei fatti narrati, l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma la mancata continenza nell'esposizione, condannando Caio a risarcire Tizio, a quale titolo l'attore può pretendere la liquidazione – anche – della voce "onore specifico"? Non è forse l'attore ad aver (potenzialmente) disonorato la carica pubblica attraverso quelle frequentazioni accertate dal giudice? È possibile che la carica pubblica si saldi totalmente con il suo titolare *pro tempore* così da consentire all'attore di ottenere un *surplus* di risarcimento per il ruolo rivestito, senza che il giudice tenga minimamente in considerazione il precetto dell'art. 54.2 Cost.? Nell'esempio teorico qui descritto, la diffamazione per "mancata continenza" del giornalista lede certamente l'onore minimo (o comune) della persona fisica attore, la quale ha perciò diritto al risarcimento per quello specifico pregiudizio; ma l'onorabilità della carica da chi è realmente danneggiata? Dal giornalista, "reo" di aver raccontato fatti veri e di interesse pubblico, seppur espressi con eccessiva enfasi ingiuriosa? Oppure dall'uomo pubblico e dalle sue frequentazioni tutt'altro che "onorevoli"? Perché un uomo pubblico, per il solo fatto di essere tale, può

---

<sup>10</sup> Cfr. Corte d'Appello di Torino, 03.11.2004, n. 1768.

ottenere un ulteriore risarcimento monetario senza alcuna valutazione in merito al comportamento concretamente tenuto nell'esercizio della carica, quasi che l'"onore specifico" debba attivarsi aprioristicamente ed in astratto, senza un minimo di considerazione per quanto disposto dalla Costituzione nell'articolo qui in esame?

La questione, pur di stretta afferenza processuale, presenta dei risvolti costituzionali di sicuro interesse; anzitutto, il tema dell'onore ed il relativo ancoraggio costituzionale, le sue diverse possibili concezioni teoriche ed il loro modo concreto di operare all'interno di una controversia giudiziale; risulta poi necessario tenere in considerazione il grado di deterrenza che un *surplus* monetario di condanna può esercitare nei confronti della libertà dei giornalisti e del loro diritto-dovere di cronaca e critica, soprattutto all'interno di una stampa – quella nazionale – da un lato economicamente povera, dall'altro particolarmente incline a specchiarsi, e talvolta ad adagiarsi<sup>11</sup>, sulle posizioni politiche dominanti, omettendo di esercitare quella funzione di rigido e severo controllo iscritta nel ruolo "istituzionale" del giornalismo in un regime democratico<sup>12</sup>. Ancora, vi è poi l'interesse nei confronti delle potenzialità interpretative di una disposizione, quella dell'art. 54 secondo comma Cost., spesso concepita come enunciazione di principio, o addirittura di mero auspicio, difficilmente applicabile in concreto e con poche possibilità di efficace giustiziabilità. Da ultimo, si tenga presente che la risarcibilità del danno non patrimoniale da diffamazione non implica necessariamente l'accertamento del relativo reato in sede penale: grazie ad una lettura "costituzionalmente orientata" dell'illecito civile ed in particolare dell'art. 2059 c.c., si è pervenuti a riconoscere il diritto ad ottenere il risarcimento del danno anche qualora il fatto incriminato configuri solo astrattamente il delitto, risultando così sufficiente la sua (mera) idoneità a ledere la norma penale<sup>13</sup>. La tutela di un bene costituzionalmente protetto come l'onore può, dunque, realizzarsi con sicura efficacia anche (ed eventualmente soltanto) entro il catino processuale civile: l'indubitabile pregio di questo orientamento deve però fare i conti con la perdita di quelle garanzie rigorose che avvolgono l'imputato all'interno del processo penale, prima tra tutti la richiesta di un

---

<sup>11</sup> Su questo, M. PEDRAZZA GORLERO, *L'informazione giornalistica e il pluralismo interno*, nella raccolta di opere dell'A. intitolata *Saggi per un corso di diritto dell'informazione giornalistica*, CEDAM, Padova, 2006, pp. 73-117.

<sup>12</sup> Sul ruolo esercitato dalla libertà di stampa (e dall'opinione pubblica) in una democrazia la bibliografia è sterminata: *ex pluribus*, J. PULITZER, *The power of public opinion*, Columbia University, New York, 1904, pp. 49 ss.; E. W. BÖCKENFÖRDE *Staat, Verfassung, Demokratie: Studien zur vergassungstheorie und zum Verfassungsrecht*, Suhrkamp, Frankfurt, 1991, trad. It. ID., *Stato, costituzione, democrazia*, Giuffrè, Milano, p. 585; R. DAHL, *On democracy*, Yale University Press, 1998, trad. It. ID., *Sulla democrazia*, Laterza, Bari, 2000, p. 91 ss.; G. SARTORI, *Homo videns*, Laterza, Bari 2000, p. 172; N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1984, pp. 96 ss.; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 7 ss.

<sup>13</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.10.2008, n. 25157. Per un approfondimento sul tema si veda P. CENDON (cur.), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, vol. I, Utet Giuridica, Torino, 2014, pp. 416-418.

elemento soggettivo necessariamente doloso<sup>14</sup>; al contrario, in sede civile, in ottemperanza a quanto disposto dalla responsabilità *aquiliana* ex art. 2043 c.c., sarà sufficiente accertare la semplice colpa del convenuto. Quest'ultimo aspetto è senz'altro da tenere in considerazione, per almeno due diverse ragioni: se da un lato pare infatti condivisibile l'idea che la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti non debba superare necessariamente lo scoglio del dolo del "reo", dall'altro va però puntualizzato che nel caso specifico della diffamazione il convenuto è spesso un operatore dell'informazione che esercita il proprio diritto-dovere di cronaca-critica, non di rado nei confronti di soggetti con incarichi pubblici: la semplificazione dei requisiti richiesti per accedere alla tutela risarcitoria può rivelarsi un ulteriore strumento di deterrenza per il giornalista, il quale dovrà essere cosciente delle insidie rappresentate da un "risarcimento monetario" rivendicabile dall'uomo pubblico anche in caso di mera imprudenza nella narrazione dei fatti o nell'esercizio della critica: la conseguenza, non potrà che essere quella di confinare con ancor più severità lo spazio concreto di libertà entro cui l'operatore della stampa potrà muoversi nell'esercizio dell'art. 21 Cost.

**2. Tre casi: uno esemplare; due complessi** - Numero uno. Il giudice X veniva condannato in primo e secondo grado per episodi di corruzione. La corte di Cassazione annullava la sentenza di condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione, sottolineando l'impossibilità di pronunciare una completa assoluzione di X: la Suprema Corte confermava l'avvenuta consumazione del reato da parte del giudice, pervenendo tuttavia – causa decorso del tempo – ad un giudizio di prescrizione, senza possibilità alcuna di ricorrere a formule assolutorie preferenziali così come previsto ex art. 129 c.p.p.<sup>15</sup>. Il giornalista Y, parlando del giudice X in un suo libro, affermava che il magistrato risultava essere stato più volte «inquisito e condannato». X citava Y per diffamazione, sostenendo di non essere mai stato condannato in via definitiva, stante l'intervenuta prescrizione. La Corte d'Appello di Torino, alla quale X si era rivolto dopo che il giudice di primo grado aveva negato il carattere diffamatorio del virgolettato sopra riportato<sup>16</sup>, con sentenza del 03.11.2004, n. 1768 riconosceva l'avvenuta diffamazione di X da parte del giornalista Y: la prescrizione, pur non corrispondendo certamente ad una piena assoluzione, non poteva essere, in senso stretto, comparata ad una condanna; peraltro – continuava la Corte d'Appello – il rispetto della verità dei fatti nella cronaca giudiziaria doveva essere restrittivamente inteso, in generale non potendosi applicare l'esimente qualora l'inesattezza delle notizie rechi

---

<sup>14</sup> Su questo punto V. PEZZELLA, *La diffamazione: responsabilità penale e civile*, UTET, 2009, Torino, p. 596.

<sup>15</sup> Si veda lo stralcio della sentenza della Corte di Cassazione in esame così come richiamato dalla pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino, 19.03.2002, n. 2572.

<sup>16</sup> Tribunale di Torino, 19.03.2002, n. 2572.

pregiudizio all'attore<sup>17</sup>. Nel condannare il convenuto Y la Corte teneva conto di parte dei parametri oggettivi e soggettivi più sopra descritti, tra i quali – per quel che qui interessa – «le caratteristiche personali del soggetto e il ruolo svolto nella società», liquidando il tutto in € 5000,00.

Numero due. Il giornalista Y narra – attraverso articoli di giornale ed interviste rilasciate a trasmissioni televisive nazionali ad ampio seguito di pubblico – delle frequentazioni professionali tenute dall'allora Presidente del Senato X con personaggi che, successivamente, sarebbero stati condannati per fatti di mafia. In merito a tali eventi il Presidente del Senato X precisava che una parte cospicua di tali frequentazioni erano tutte avvenute prima che egli assumesse qualunque incarico politico, essendo antecedenti di venti anni rispetto al momento della narrazione: a quel tempo, continuava X, non vi era alcuna traccia della vicinanza di quelle persone con ambienti legati alla criminalità organizzata; affermava inoltre che per quanto concerneva i contatti più recenti con alcuni di detti personaggi, essi erano inquadrabili come delle mere consulenze legali, da ritenersi dunque fisiologiche nell'attività di avvocato quale X era. Ancora, sottolineava il Presidente del Senato il tono offensivo del racconto di Y. Per tutti questi motivi, X citava in giudizio Y innanzi al tribunale civile chiedendo un'ingente somma di danaro per commessa diffamazione. Il Tribunale di Torino, con sentenza 01.06.2010, n. 3775, accoglieva solo parzialmente la domanda attorea: il giudice riscontrava infatti la verità sostanziale dei fatti narrati dal giornalista ed il sicuro interesse pubblico alla loro divulgazione, stante l'alta carica della quale era titolare l'uomo politico X. Tuttavia, riteneva il Tribunale di Torino che le affermazioni ingiuriose e sarcastiche di Y potessero essere solo in parte “coperte” dalle esimenti del diritto di critica e satira: il contenuto di taluni apprezzamenti negativi nei confronti di X sconfinavano nella contumelia, risolvendosi in attacchi personali privi di qualunque ancoraggio ai fatti narrati ed erano, inoltre, inidonei a rafforzare il pensiero – già chiaro – del giornalista Y. Ciò premesso, il Tribunale di Torino condannava Y a risarcire i danni non patrimoniali al politico Y per una somma complessiva di € 18.000,00 (poi ridotta ad € 12.000,00 sulla base di considerazioni equitative che qui non interessano) a fronte della cifra di € 1.750.000,00 richiesta dall'attore. Il giudice determinava il valore di ogni singola “voce” di danno, conferendo a ciascuna di esse (gravità e gratuità dell'offesa, mezzo di comunicazione utilizzato, ruolo istituzionale dell'attore “c.d. onore specifico”) il valore di € 6.000,00.

Numero tre. Durante una trasmissione televisiva il giornalista Y definiva “figlioccio del boss mafioso” il parlamentare siciliano X, affermando che a carico del politico era stata emessa una misura cautelare di custodia in carcere. X ammetteva di essere, al momento della messa in onda della trasmissione televisiva, sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, precisando però che il reato ipotizzato nel processo penale a suo carico

---

<sup>17</sup> Sulla concezione restrittiva della verità sostanziale dei fatti all'interno della cronaca giudiziaria cfr. Cass. Civ., sez. III, 20.07.2010, n. 16917.

era quello di “concorso esterno in associazione mafiosa”. Si doleva dunque X della parzialità dell’informazione di Y, considerato che l’espressione “figlioccio del boss” designava una sua radicale appartenenza organica a “cosa nostra” smentita dal capo d’imputazione (concorso esterno); aggiungeva poi che dall’ordinanza del GIP dalla quale Y aveva colto la notizia in esame non vi era alcun fatto che potesse lasciare intendere la benché minima relazione tra X e il “padrino” del quale egli sarebbe dovuto essere “figlioccio”; precisava inoltre che al momento dell’atto di citazione egli risultava essere stato assolto tanto in primo quanto in secondo grado dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Da qui, la richiesta di danni non patrimoniali, da determinarsi in via equitativa nella misura di giustizia stabilita dal giudice. Il Tribunale di Marsala, con sentenza 11.10.2010 n. 765, accoglieva le doglianze dell’attore, accertando l’arbitrarietà delle affermazioni di Y, il quale – pur partendo da un dato vero, la misura cautelare a carico di X – aveva descritto gli eventi non attenendosi allo stretto contenuto dell’ordinanza, attribuendo dunque al parlamentare siciliano fatti non completamente veri. Ne derivava una condanna per il giornalista Y al pagamento di € 15.000,00 di danni non patrimoniali per avvenuta diffamazione: come nel primo caso narrato, il giudice si limitava a richiamare i parametri oggettivi e soggettivi presi in esame (tra i quali il c.d. onore specifico), senza peraltro attribuire a ciascuno di essi uno specifico valore.

**3. Onore, teoria e risarcimento** – Posto il tema, descritti tre casi reali utili a contestualizzarlo nella realtà giurisprudenziale, pare ora necessario prendere in considerazione alcuni profili del concetto di onore, del suo inquadramento teorico, delle peculiarità degli aspetti risarcitori legati al suo pregiudizio.

Quale che sia la prospettiva settoriale (costituzionale, penale o civile) prescelta per il suo studio, l’onore offre al giurista seri problemi di definizione, comprensione e applicazione<sup>18</sup>.

Stante la sua stretta relazione con il principio della dignità umana, esso rappresenta un diritto inviolabile meritevole di ampia protezione costituzionale, a tal punto da essere idoneo a bilanciare<sup>19</sup> il diritto alla libera manifestazione del pensiero, definito dalla Corte

---

<sup>18</sup> Riecheggia spesso nelle opere sul tema – per quelle richiamate qui si vedano Siracusano (p. 32), Manna (p. 225), Tesaurò (pp. 1-2) – la citazione di uno dei più importanti manuali di diritto penale in lingua tedesca, R. MAURACH – F. SCHROEDER – M. MAIWALD, *Strafrecht*, B. T., Teilband 1, Heildeberg, 2003, p. 247: «l’onore è il bene giuridico più sottile, più difficile da prendere con i guanti di legno del diritto penale e perciò quello tutelato con minore efficacia nel nostro sistema di diritto penale».

<sup>19</sup> Corte cost., sent. 86/1974. Sulle basi costituzionali dell’onore, della sua protezione e della sua conseguente idoneità, entro certi limiti, a limitare la libertà di manifestazione del pensiero si vedano, tra gli altri: C. ESPOSITO, *la libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, cit. p. 44; L. PALADIN, *Libertà d’informazione nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 15-16; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1985, pp. 55-92. In merito alla giurisprudenza dalla Corte EDU sul tema, anch’essa protesa – nonostante qualche oscillazione – a riconoscere all’onore e alla reputazione il carattere di diritti fondamentali protetti dalla Convenzione, meritevoli di bilanciare la libertà di espressione, si veda G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tutela dell’onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un*

costituzionale forse il «più alto» tra i diritti «primari e fondamentali»<sup>20</sup>, vera e propria «pietra angolare»<sup>21</sup> dell'ordinamento democratico. L'ancoraggio costituzionale dell'onore, correlato al progressivo invernarsi dei principi della Carta fondamentale nelle riflessioni non soltanto costituzionali, ha concorso a determinare un graduale discernimento dall'impostazione sul tema originariamente sposata all'interno della dottrina penalistica, stante il fisiologico legame di quest'ultima con l'orizzonte – pre-costituzionale – del codice penale: l'onore era infatti percepito nella sua accezione “fattuale”, la quale ne implicava una descrizione necessariamente relativa, il cui parametro di definizione era individuato o nella percezione che ciascuno aveva delle proprie doti e valore sociali (livello “interno” o “soggettivo” dell'onore), oppure nella considerazione della quale l'individuo godeva entro la comunità di appartenenza (relativo profilo “esterno” od “oggettivo”)<sup>22</sup>. Tale impostazione si esprimeva ad una duplice obiezione: la prima riguardava l'impossibilità di tutelare soggetti incapaci di percepire l'offesa o socialmente screditati, la seconda sottolineava i rischi derivanti dal lasciare al singolo e alla sua arbitraria valutazione la definizione, e quindi il grado di tutela, del concetto.

Il contributo di una lettura costituzionalmente orientata è stato dunque fondamentale per consentire il passaggio ad una teoria “normativa” dell'onore, la quale ha ancorato il bene alla persona umana in quanto tale, radicandolo nell'individuo come suo interesse fondamentale e pregiudicando – conseguentemente – qualunque omissione di tutela derivante da limiti propri della singola persona o dalla sua impossibilità - incapacità di proteggere i propri interessi.

Nonostante il sicuro pregio, anche questa impostazione reca con sé talune problematiche, prima tra tutte il rischio di configurare una tutela del bene astratta ed eccessivamente aliena dalla realtà concreta: difatti, dal riconoscimento ad ogni essere umano della propria pari dignità sociale e del diritto di rivendicare un cifra protetta di onore non comprimibile da chicchessia, può derivare un'opinabile insensibilità nei confronti delle differenze che contraddistinguono i consociati all'interno della propria comunità di appartenenza: innanzi alla lesione del bene onore, una tutela effettiva del singolo non può prescindere dalla considerazione “materiale” del danno ad egli incorso; questa valutazione dovrà tenere conto dalle particolari condizioni “personali” – intese nel senso più lato – del soggetto leso, provocando delle fisiologiche differenze di protezione a seconda del singolo caso preso in esame. L'ambito nel quale questo aspetto del problema si esprime con maggior vigore è proprio quello civilistico, essendo quella la sede della valutazione del

---

«giusto equilibrio» nel dialogo tra Corte europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza nazionale, in *Dir. Fam.*, III-2013, in particolare pp. 1013-1017.

<sup>20</sup> Corte cost., sent. 168/1971.

<sup>21</sup> Corte cost., sent. 84/1969.

<sup>22</sup> Sulle diverse concezioni di onore nella dottrina penalistica, si veda P. SIRACUSANO, *“Ingiuria e diffamazione”*, in *Dig. Pen.*, Utet, Torino, 1993, pp. 32-36; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, vol. II – tomo I, Zanichelli editore, Bologna, pp. 96-99; A. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Giappichelli, Torino, pp. 9-24.

danno e del relativo risarcimento. L'elenco sopra indicato concernente i parametri soggettivi legati al risarcimento (le qualità morali della persona offesa, la sua notorietà, il suo ruolo professionale e sociale...) altro non rappresenta che la traduzione in termini quantitativi del "peso" dell'onore debitamente "tarato" sulla singola situazione concreta. Questo, proprio in virtù del principio di eguaglianza il quale, come noto, non può essere concepito come tutela delle più difformi situazioni soggettive mediante loro appiattimento od omologazione su di un asse (che si pretende essere) comune, bensì come ragionevole modulazione di protezione accordabile a realtà diseguali.

Dunque, il dovere di trattare diversamente situazioni diverse consente all'onore di operare, nella concreta realtà del diritto, su un doppio binario: dal punto di vista "statico", esso è riconosciuto come bene protetto proprio di ciascun individuo, prescindendo da qualunque qualità o difetto a quest'ultimo riconducibile; è la natura stessa della persona (art. 2 Cost.), combinata alla parità sociale costituzionalmente garantita (art. 3 Cost.), ad imporre questa forma di tutela aprioristica; dal punto di vista "dinamico", una volta accertata la lesione, questa va poi contestualizzata entro il particolare sfondo personale e sociale del danneggiato, affinché il *quantum* del risarcimento appaia coerente con l'entità del danno...realmente cagionato<sup>23</sup>.

Se quanto esposto è vero, risulta in teoria corretta la previsione della voce "onore specifico" nella determinazione del *quantum* risarcibile al diffamato: tale parametro aiuta cioè il giudice a calibrare il risarcimento sulle peculiarità del caso concreto, consentendo alla situazione contingente – personale e professionale – dell'attore di trovare un ristoro ad essa calzante; per esempio, la brutale diffamazione di un giudice al quale vengano attribuite – falsamente – parzialità indebite nel giudizio, reati più o meno gravi o comportamenti analoghi, non può che gettare discredito non soltanto alla persona fisica "magistrato", bensì anche al prestigio e nell'onorabilità della delicata funzione istituzionale svolta: di qui, il diritto ad un particolare *surplus* di risarcimento<sup>24</sup>.

Tuttavia, questo condivisibile approccio deve essere debitamente precisato: va anzitutto negato che una tale voce di danno possa fungere da strumento – alternativo ed ulteriore – di tutela della carica pubblica, perché l'ordinamento già prevede, in rigide ipotesi, fattispecie finalizzate a limitare la libertà di pensiero a cagione della preservazione del prestigio delle istituzioni. A questo fine rispondono, per esempio, i reati di vilipendio i quali, a tacere dell'autorevole dottrina che ne ha sostenuto l'incostituzionalità<sup>25</sup>, sono stati giudicati legittimi dal giudice delle leggi solo se restrittivamente concepiti<sup>26</sup>; nonostante le difficoltà pratiche che si incontrano quando si tenti di comprendere entro quali limiti una critica alle istituzioni sia "ordinaria", non integrando quindi il reato di vilipendio, e quando

---

<sup>23</sup> Su questo, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tutela dell'onore e libertà di espressione*, cit., p. 119.

<sup>24</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. V, 23.10.2012, n. 41249.

<sup>25</sup> P. BARILE, "La libertà di manifestazione del pensiero", in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 477.

<sup>26</sup> L'espressione utilizzata dalla Corte costituzionale è «tenere a vile», sent. 20/1974, n. 5 c.i.d. . Si veda anche, tra le altre, Corte cost., sent. 531/2000.

invece manifesti un discredito in grado di negare loro qualunque rispetto, disprezzandole, il messaggio della Corte appare chiaro almeno nel suo profilo teorico: la critica, per assumere il contorno del vilipendio, deve essere estrema e sacrilega, non potendosi concepire una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero innanzi ad un ordinario, anche aspro, esercizio di dissenso; non pare un caso che lo strumento idoneo a delimitare il perimetro dei reati in oggetto sia proprio la norma penale, circondata da tutte quelle garanzie verso l'imputato proprie della disciplina, sia in merito all'elemento soggettivo, sia in ordine ai tempi di prescrizione del reato, sia in conformità alla sua morfologia "necessaria" (tassatività e determinatezza). Innanzi a questi delitti, per poter procedere processualmente è richiesta l'attivazione d'ufficio dei soggetti pubblici a ciò preposti, perché "pubblico" è il bene protetto e insensato sarebbe lasciare ai privati discrezionalità in materia<sup>27</sup>; esattamente l'opposto di quanto avviene con i reati di ingiuria e diffamazione: questo è un aspetto che pare necessario ricordare, di modo che sia sempre chiaro che il soggetto tutelato nei reati ex art. 594 e 595 c.p., o nei profili risarcitori che in quei reati – anche solo astrattamente – trovano la loro fonte, è il privato cittadino e solo il privato cittadino. È il privato, peraltro, non il pubblico, ad intascare il risarcimento. Mentre sono – coerentemente – le casse dello Stato ad essere destinatarie della multa mediante la quale si sanziona il reo dei reati sopra descritti.

La limitazione della libertà di pensiero a tutela del prestigio delle istituzioni può avvenire soltanto, come ricorda la stessa Corte costituzionale nel giudicare non fondate le questioni di costituzionalità sopra descritte, entro limiti ben definiti: non innanzi ad una mera critica, bensì a causa di un discredito vile e totale dell'istituzione. Nei confronti delle sole istituzioni individuate dai relativi reati, non in relazione a dissensi verso qualunque istituzione, operando così surrettiziamente un'estensione indebita del campo materiale della fattispecie delittuosa. Infine, con le garanzie proprie della norma penale, non entro il catino ben più accomodante<sup>28</sup> – per l'attore – della tutela *aquiliana*.

Tuttavia, il tema qui proposto mostra come nella pratica tenda ad avvenire esattamente il contrario: se la sanzione economica (sotto forma di risarcimento) rappresenta una vera e

---

<sup>27</sup> Sulla identificazione del titolare del diritto di querela con il soggetto titolare del bene protetto dalla norma penale cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24.02.2004, n. 21090. Per un approfondimento sul tema B. GALAGNI, *art. 120*, pp. 861-864, in T. PADOVANI (cur.), *Codice Penale*, I, Giuffrè, Milano, 2007. Sulla procedibilità mediante querela come sintomo di reati di minor gravità sociale E. PAMIERI, *art. 120*, p. 838, G. MARINI – M. LA MONICA – L. MAZZA (cur.), *Commentario al Codice Penale*, UTET, Torino, 2002. Per la Corte costituzionale, da un lato «la scelta del modo di procedibilità (...) coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore», con possibilità da parte della Corte di sindacare tali scelte «solo per vizio di manifesta irrazionalità»: sent. 274/1997, n. 5 c.i.d.; dall'altro l'opzione legislativa a favore della querela reca con sé anche una valutazione di «tenuità dell'interesse pubblico» del reato in esame (ord. 204/1988).

<sup>28</sup> Il discorso merita un breve approfondimento: in A. MANNA, *Tutela penale della personalità*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 157-179 e in particolare p. 177 si sottolinea come la tutela dei beni della personalità sarebbe più efficacemente realizzabile entro il catino civilistico. Così operando si aumenterebbe senz'altro il grado di tutela concretamente rivendicabile dal diffamato, ma si rischierebbe altresì di limitare beni costituzionali primari, quale ad esempio la libertà ex art. 21 Cost.

propria deterrenza nei confronti della libertà di pensiero e di stampa, soprattutto per quei giornalisti professionalmente giovani o comunque impossibilitati ad operare in contesti editoriali in grado di garantire loro una certa protezione, l'automatismo con il quale sembra essere accordato il c.d. onore specifico segna esattamente l'operare di quella minaccia, pregiudicando – nei fatti – la libertà del giornalista molto più efficacemente dello “spettro”, come si è visto spuntato, della norma penale; questo, anche innanzi a critiche ben lontane da quel vile dileggio idoneo a configurare il perimetro dei reati sopra descritti. Problema non da poco, se si tiene in considerazione che limitazioni alla libertà di stampa dovrebbero essere consentite solo qualora siano giustificate dall'operare di altri interessi costituzionalmente (altrettanto) rilevanti<sup>29</sup>: in questo caso, innanzi ad una concreta limitazione della libertà ex art. 21 Cost., si fatica addirittura ad individuare il (preteso) bene protetto dalla Carta da contrapporre sul piatto della bilancia, dovendosi ribadire che il presunto “prestigio delle istituzioni” non può essere invocato aprioristicamente a limitazione della libertà in esame.

La legittimità della prassi mediante la quale i giudici di merito tendono a liquidare “a prescindere” la voce di danno in esame sembra dunque, sulla base delle considerazioni appena svolte, altamente opinabile; addirittura, si è visto come i dubbi sorgano prima ancora di chiamare in causa l'art. 54.2 Cost., il quale dovrebbe rappresentare – nelle intenzioni di chi scrive – il parametro costituzionale più critico nei confronti di un tale riconoscimento del c.d. onore specifico (o del suo equivalente semantico)<sup>30</sup>.

Tuttavia, le critiche mosse non consentono di scordare quanto sopra descritto in merito al dovere di conseguire una concretizzazione del pregiudizio all'onore: è bene ribadire che tale fine non sembra realizzabile mediante una tutela eccessivamente astratta del bene in oggetto, dovendo quest'ultimo essere debitamente contestualizzato entro la realtà nella quale opera il diffamato. Una prima conclusione pare dunque la seguente: se, da un lato, risulta scorretto riconoscere acriticamente la voce di danno “onore specifico”, dall'altro, non è nemmeno possibile negare che tale parametro possa – in taluni casi – essere indispensabile per una corretta quantificazione del danno da parte del giudice.

Sarà proprio il tentativo di interpretazione dell'art. 54.2 Cost. ad individuare una possibile soluzione al tema.

**4. Onore e art. 54.2 Cost. – Disciplina, onore, giuramento.** A cospetto dei tre lemmi presenti nel secondo comma dell'articolo in esame, si ritiene di dover confinare l'attenzione solo sull'onore: per quanto concerne il giuramento, va anzitutto sottolineato che sembra valere anche per esso quanto affermato per onore, fedeltà, e disciplina, cioè l'essere stato iscritto nel precetto costituzionale per rispondere ad una forte esigenza avvertita dal

<sup>29</sup> Per un approfondimento sul tema, A. PACE, *I limiti oggettivi. Introduzione al problema*, in A. PACE – M. MANETTI, *art. 21*, in G. BRANCA (cur.), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli – S.E. Foro Italiano, Bologna-Roma, 2006, pp. 97-101.

<sup>30</sup> Spesso si fa riferimento al “ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato”.

Costituente, quella di creare cioè un legame rigoroso tra l'esercente la carica pubblica e la preservazione della neonata Repubblica<sup>31</sup>: fine, quest'ultimo, perseguibile mediante un'imposizione altamente simbolica della quale dovevano essere destinatari soprattutto quei soggetti "politico-costituzionali" i quali, stanti i loro poteri, più di altri avrebbero potuto agire con propositi eversivi di restaurazione monarchica. Ciò posto, al netto delle tesi che descrivono la rilevanza giuridica del giuramento come elemento costitutivo o integrativo del rapporto di pubblico servizio che lo prevede<sup>32</sup>, dal punto di vista strettamente costituzionale si è faticato ad individuarne significati ulteriori rispetto a quello – valevole per tutti, non solo per i dipendenti pubblici – di doverosa osservanza della legge e della Costituzione, oltre che delle norme che caratterizzano l'impiego<sup>33</sup>. Difficoltà estremamente intuitiva, perché a volere seguire la tesi secondo la quale colui che giura è tenuto ad un *surplus* di obbedienza non rintracciabile nel mero rispetto delle norme vigenti, si rischia di cadere nel limbo di doveri "moralì" posti oltre il perimetro del diritto e quindi, dal punto di vista giuridico, difficilmente significanti. In questo modo, il contenuto di giuramento si risolve in una pretesa di comportamento non solo "legale", ma anche "onorevole". La conseguenza appare semplice: la ricerca di ulteriori significati impatta con il tentativo di definizione dell'onore descritto nel medesimo articolo; sarà dunque, eventualmente, proprio l'analisi di cosa debba intendersi per condotta "onorevole" a fornire qualche possibile significato in più al concetto di giuramento.

Quanto alla disciplina, è stato correttamente affermato<sup>34</sup> che inerisce eminentemente ai rapporti di pubblico impiego inquadrati in un ordine gerarchico: ivi, essa assume la sua massima estensione, riducendo – sino a coprirlo – il campo operativo dell'onore: quest'ultimo, d'altro canto, esprime massima capacità operativa nei confronti di quelle cariche politiche e costituzionali non incasellabili entro tali rapporti, quali ad esempio magistrati e parlamentari. Questa opportuna distinzione non deve essere esagerata: il Presidente del Consiglio e i Ministri svolgono un ruolo primario nella determinazione dell'indirizzo politico, ma al contempo rappresentano l'apice gerarchico del proprio settore amministrativo; risulta dunque complesso, nei loro confronti, rivolgere con precisione netta la pretesa "alla disciplina" o "all'onore", anche se la densità di carica politica espressa dal Governo e dai suoi componenti induce senz'altro a trattare il tutto sotto il profilo del lemma che qui più interessa.

Infine, va ribadito che il c.d. onore specifico rappresenta una voce di risarcimento principalmente legata a processi concernenti cariche non "burocratiche" in senso stretto, bensì soggette ad una forte esposizione pubblica, siano esse politiche (membri del Governo nazionale o locale, del Parlamento, dei Consigli degli enti locali) o istituzionali

---

<sup>31</sup> L. VENTURA, *art. 54*, in G. BRANCA (cur.), *Commentario della Costituzione*, cit., p. 83.

<sup>32</sup> G. M. SALERNO, *art. 54*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (cur.) *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, p. 1084.

<sup>33</sup> L. VENTURA, *art. 54*, in G. BRANCA (cur.), *Commentario della Costituzione*, cit., p. 101

<sup>34</sup> G. M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 196.

(magistrati); dunque, anche questo argomento depone a favore di un'analisi, tra i tre lemmi del secondo comma, dell'onore.

5. *La legalità entro l'onore* – Confinata l'analisi, va anzitutto precisato che non sembra esservi una completa fungibilità tra l'onore prescritto ex art. 54.2 Cost. ed il medesimo concetto trattato nel diritto penale: un diverso approccio semantico al medesimo termine, che prelude ad un suo conseguente diverso contenuto a seconda della "collocazione", non è soltanto dovuto alle specificità proprie di materie (quella penale e costituzionale) autonome: l'onore del codice esprime una qualità dell'essere umano, un sostantivo protetto da garanzie costituzionali ma dotato – almeno in teoria – di un proprio, seppur complesso da individuare, significato ontologico. L'onore "costituzionale" disegna invece un modo d'essere, una pretesa che ricade sulla modalità di esercizio della carica, caratterizzandosi, più che altro, per la sua funzione "aggettivizzante". A segnare la differenza tra i due modi di intendere il concetto è poi il campo soggettivo di applicazione: l'onore dell'articolo in commento è preteso dalle cariche pubbliche<sup>35</sup>, non dai cittadini, ai quali si chiede, più sobriamente, di osservare «la Costituzione e la legge» e di essere «fedeli alla Repubblica». Il membro "laico" della comunità ha dunque, se così si può dire, il diritto di essere "disonorevole" nei suoi comportamenti quotidiani, rispondendo di questo solo alla propria coscienza e – da un punto di vista esclusivamente "etico" – alla società, almeno fintantoché questo *modus vivendi* non si sovrapponga perfettamente con un illecito punito da una norma giuridica. Questo, a differenza dell'onore "penale", come si è visto rivendicabile da ciascun individuo in quanto persona: certo, il suo ancoramento costituzionale ha contribuito non poco al radicarsi della concezione normativa, ma la dottrina penale ne aveva posto le basi prima dell'entrata in vigore della Carta repubblicana<sup>36</sup>.

Nemmeno pare possa identificarsi la condotta onorevole con il mero rispetto della legge e della Costituzione imposto dal primo comma dell'art. 54: questo, renderebbe di fatto inutile la previsione costituzionale in esame, dequalificando la fedeltà chiesta ai soggetti che esercitano cariche pubbliche e così appiattendola al livello proprio di ogni comune cittadino; d'altro canto, è la stessa lettura dell'art. 54 Cost., per come è costruita l'intera disposizione, che pare presupporre, nella successione dal primo al secondo comma, un *surplus* di onere per i soggetti pubblici: l'*incipit* prevede un precetto a comando generale – per tutti – mentre il seguito descrive un'imposizione particolare solo per taluni.

È invece necessario comprendere se l'eventuale inottemperanza al primo comma dell'art. 54 Cost. implichi un comportamento disonorevole del soggetto rivestente la carica: se l'uomo pubblico viola la legge, ciò produrrà un'automatica violazione anche del dovere di comportarsi con onore, così come imposto dal secondo comma?

---

<sup>35</sup> Si tratta della c.d. «fedeltà qualificata» elaborata da G. M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 176.

<sup>36</sup> P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., pp. 32-35.

La risposta positiva può apparire intuitiva, ma non è *in re ipsa*: quel *quid* ulteriore – la condotta onorevole – richiesta alla carica pubblica nell'esercizio della funzione potrebbe essere, in linea di principio, altro rispetto all'ottemperanza al diritto, nulla essendo ancora stato detto sul contenuto *ex art. 54.2 Cost.* di onore: si potrebbe dunque avere un comportamento irrispettoso del principio di legalità ma rispettoso dell'onore.

Vago il concetto costituzionale, certamente non lo è quello etimologico: onore condivide lo stesso tema di onestà<sup>37</sup>. Un uomo d'onore, richiama – etimologicamente – un uomo onesto. Ne era pienamente consapevole Tommaso d'Aquino, il quale scriveva «*praetera, honestum dicitur quom est onore dignum*»<sup>38</sup>. Se le parole vanno prese sul serio, non sembra possibile separare il concetto di onore da quello di onestà, con la conseguenza che il comportamento del disonesto dovrà essere considerato, logicamente, disonorevole. Così, si perviene ad una prima, fondamentale, chiarificazione: qualunque sia il personalissimo significato che ciascuno è libero di attribuire ad onestà, difficilmente essa può essere scissa dall'ottemperanza alle regole che la comunità si dà, soprattutto da parte di chi, esercitando una carica pubblica, ne concorre alla produzione, esecuzione ed applicazione concreta, pretendendone poi il rispetto da parte dei comuni cittadini da una posizione privilegiata di autorità.

Si potrebbe obiettare, almeno da un punto di vista rigorosamente teorico, che l'inosservanza di regole ingiuste è comportamento doveroso, non solo onorevole, richiamando così, *in nuce*, l'annoso tema del diritto di resistenza, peraltro congenito alla trattazione teorica della disposizione costituzionale qui in esame<sup>39</sup>; si potrebbe poi aggiungere, proseguendo su questo solco, che il rispetto delle regole è *condicio sine qua non*, almeno formale, della preservazione di qualunque regime, democratico o non, onesto o indegno, onorevole o indecoroso. Sono obiezioni che non sembrano reggere: se all'uomo con responsabilità pubbliche fosse consentito di violare – sulla base di un presunto giusto motivo<sup>40</sup> – le leggi, non si comprenderebbe per quale motivo la stessa prerogativa non possa essere rivendicata dall'uomo comune; ma se così fosse, sarebbe lo stesso ordine costituzionale a venire meno al verificarsi di una continua violazione alle sue regole, contravvenendo in questo modo non (solo) al secondo comma dell'articolo in esame, ma direttamente al primo. Sia poi consentito affermare che non si può paragonare l'imposto rispetto delle regole all'interno di regimi diversi: un conto è osservare le leggi in un ordinamento fondato sul pluralismo e sulla sua istituzionalizzazione<sup>41</sup>, in cui ciascuno può avere libero accesso alle cariche pubbliche e nel quale la rigidità costituzionale – debitamente presidiata dal giudice delle leggi – impedisce propositi autoritari della

<sup>37</sup> M. CORTELAZZO – P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli, 1999, pp. 1074-1076. Per tale relazione nel significato letterale dei due termini G. DEVOTO – G. C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, 1995, p. 1321.

<sup>38</sup> TOMMASO D'ACQUINO, *Summa theologiae*, II, II, 145.

<sup>39</sup> G. M. SALERNO, *art. 54*, cit. p. 1078.

<sup>40</sup> *Contra*, ovviamente, PLATONE, *Critone*, 50 A-B ss.

<sup>41</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 11.

maggioranza, altro è obbedire al “sovrano” in una condizione antitetica a quella appena descritta. Tra l’altro, scesi dal piano astratto della teoria a quello empirico del quotidiano giurisprudenziale, si può tranquillamente osservare come la maggior parte dei processi per diffamazione di cariche pubbliche non riguarda certamente comportamenti di politici o magistrati “rei” di nobili resistenze contro presunte tirannidi delle maggioranze, bensì vicende non propriamente encomiabili dal punto di vista dell’osservatorio morale o penale. Ciò ovviamente non esonera l’interprete dal dovere di fornire una copertura teorica al ragionamento: sulla base di quanto descritto, pare dunque si possa affermare che un comportamento di una carica pubblica inottemperante alla Costituzione ed alle leggi debba essere considerato privo dell’onore prescritto dal secondo comma dell’art. 54 Cost. Guadagno questo, nella presente ricerca, che non sembra affatto irrisorio, ma che nel porre alcuni punti fermi al ragionamento apre, inevitabilmente, altre problematiche senz’altro complesse.

Va infatti chiarito, per esempio, se la violazione di qualunque legge (civile, penale...) produca un comportamento disonorevole, se quest’ultimo derivi soltanto dall’inottemperanza a norme costituzionali e di rango primario oppure anche secondario etc., se e in quali termini sia concepibile una violazione diretta della Costituzione; ancora, anche qualora si rispondesse esaurientemente a tutte queste complesse domande, il risultato sarebbe quello di esaurire l’onore con il rispetto della “legge”, riproducendo così – in sintesi – il precetto del primo comma dell’art. 54 Cost. nel secondo: non si sarebbe detto ancora nulla su cosa l’onore imponga suppletivamente, per le cariche pubbliche, rispetto a quanto già richiesto a tutti i cittadini; il secondo comma dell’articolo in esame risulterebbe inutile.

Le domande, riassunte, sembrano cioè essere due; la prima: quali leggi (Costituzione compresa?) devono essere violate per implementare un comportamento disonorevole? La seconda: l’onore costituzionale cosa prescrive oltre al rispetto delle regole?

**6. L’onore oltre la legalità** – Il punto da cui è opportuno muovere il ragionamento è il seguente: nello Stato costituzionale la Carta è concepita come la legge fondamentale, superiore alle altre norme, metro di giudizio della loro legittimità. Questo, tuttavia, non significa che nelle disposizioni costituzionali possa essere ravvisata una struttura analoga a quella normativa primaria, né che la Costituzione possa essere interpretata analogamente a qualunque altra norma “inferiore” dell’ordinamento: non lo consente la bassa definizione con la quale è individuato l’equilibrio tra gli interessi in gioco, la fisiologica genericità dei suoi enunciati; in una parola, la voluta contraddittorietà dei suoi principi<sup>42</sup>. Le difficoltà interpretative del comma in esame sembrano esserne una conferma; si pensi a quanti

---

<sup>42</sup> Su questo, R. BIN, *Che cos’è la Costituzione?* In *Quad. Cost.* I-2007, pp. 11 ss e dello stesso autore *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Jovene, Napoli, 2009, pp. 35 ss.

problemi si incontrano ove si sostenga che il disonore possa derivare da un comportamento del soggetto pubblico contrario al “principio di eguaglianza”, o ai “diritti inviolabili dell’uomo”, o alla “forma repubblicana”. Giudicare delle vicende umane a cospetto di parametri così ampi sarebbe probabilmente impraticabile. Ecco allora che la legge (a maggior ragione se corretta dalla Corte costituzionale), grazie alla sua strutturale idoneità a fissare punti di equilibrio più definiti, può aiutare l’interprete ad individuare alcune applicazioni concrete, più o meno dirette, dell’onore costituzionalmente imposto alle cariche pubbliche. Non si tratta affatto di bypassare la Carta, bensì semplicemente di comprendere se, attraverso la maggior nitidezza della legge, sia possibile rispondere con un po’ più di precisione ai quesiti posti.

Si guardi alla disposizione del codice penale relativa alla prescrizione del reato e a quelle procedurali concernenti il diritto dell’imputato di impugnare sentenze di proscioglimento “non pieno”: in merito alla prima, è bene ricordare che fu la Corte costituzionale, con una sentenza additiva<sup>43</sup>, ad intervenire sull’art. 157 c.p. garantendo all’imputato il diritto di rinunciare alla prescrizione, al fine di poter ottenere una completa formula assolutoria; la Consulta affermò il diritto di ciascuno di vedere comprovata la propria *piena* innocenza, imponendo al legislatore di garantire le condizioni affinché questo diritto sia effettivo. Sempre la Corte costituzionale<sup>44</sup> intervenne sulla contestata legge del 20 Febbraio 2006, n. 46, (recante modifiche anche all’art. 593 del c.p.p.) la quale limitava – fino a pregiudicarla – la possibilità per l’imputato e per il P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento, fatto salvo l’insorgere di nuove prove: nella seconda di queste pronunce la Corte costituzionale ripristinò l’impugnazione di un giudizio di proscioglimento non completamente assolutorio, richiamando – non a caso – il diritto dell’imputato (e del cittadino) alla tutela dei propri interessi morali ed alla trasparenza del giudizio sugli stessi<sup>45</sup>. Ancora, qualora ne ricorrano con evidenza le condizioni, è lo stesso codice di procedura penale ad imporre al giudice – ex art. 129 secondo comma – di pronunciare formule assolutorie di più ampia portata rispetto alla mera estinzione del reato.

L’ordinamento conferisce dunque al cittadino gli strumenti per tutelare, ai più alti livelli, la propria onorabilità, esplicitando che una pronuncia di proscioglimento priva della formula assolutoria piena deve sempre poter essere impugnata dall’imputato, al fine evidente da pregiudicare la sussistenza di qualunque dubbio circa la sua onestà.

Il richiamo a queste disposizioni fornisce qualche importante elemento di riflessione: l’ordinamento stesso, attraverso l’osservatorio privilegiato del diritto penale – privilegiato perché espressivo di interessi fondamentali della persona – offre diverse gradazioni di giudizio nei confronti dei cittadini, quasi a voler conferire all’imputato il diritto di scegliere – nel caso di proscioglimento – quale sia la pronuncia più idonea a salvaguardare il proprio

---

<sup>43</sup> Corte Cost., 275/1990.

<sup>44</sup> Sentt. 26/2007; 85/2008.

<sup>45</sup> Cfr. punto 5.1 c.i.d. sentenza 85/2008.

onore: discrezionale è la scelta del cittadino, il quale, come si è detto, ha il diritto a tenere condotte potenzialmente disonorevoli, potendo dunque accontentarsi di assoluzioni non piene; obbligata è la scelta dello Stato, il quale è tenuto a garantire gli strumenti ai consociati per la salvaguardia massima della propria credibilità sociale e personale.

Ciò posto, guardando invece alla disciplina del pubblico impiego in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e illecito penale, si può osservare il particolare rigore con il quale talune leggi dispongono la sospensione del lavoratore sottoposto ad accertamento penale non concluso: già nel T.U. sugli impiegati civili (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) si prevedeva la possibilità di sospendere l'impiegato sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi mediante decreto del Ministro (art. 91.1), precisando poi (art. 97.2) che ove il procedimento penale non si fosse concluso con una piena assoluzione, ivi potesse essere confermata la sospensione. Ancora, la Corte costituzionale ebbe modo di pronunciarsi sulle censure di legittimità costituzionale che investivano la legge 19 Marzo 1990, n. 55, in particolare in relazione a quelle sue disposizioni che imponevano, senza alcun margine di scelta per la P.A., la sospensione automatica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche riportanti condanna anche non definitiva per reati di una certa gravità: la Consulta precisò che la legge può essere mezzo idoneo a tutelare la credibilità della pubblica amministrazione, privando quest'ultima di discrezionalità (presente invece nell'art. 91 sopra richiamato) in merito alla sospensione del dipendente pubblico per fatti che, pur penalmente non accertati in via definitiva, risultino idonei a gettare «un'«ombra» di inquinamento»<sup>46</sup> sull'apparato pubblico; questo, anche in spregio all'art. 54.2 Cost. Tale impostazione venne poi confermata dalla Corte costituzionale in una ulteriore sentenza<sup>47</sup> con esito analogo a quella succitata, a fronte di una disciplina legislativa «contigua» a quella del 1990.

La ratio delle disposizioni in oggetto appare chiara: la disciplina cui sono chiamati gli impiegati pubblici, ex art. 54 secondo comma Cost., consente – ed entro certi termini impone – al legislatore ed all'amministrazione di prendere provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti anche solo «sospettati» di taluni fatti riconducibili a fattispecie criminose di una certa gravità.

Quelle disposizioni che, entro il catino penalistico, consentono al cittadino di salvaguardare il massimo della propria integrità morale, nello scenario della pubblica amministrazione vengono – in un certo senso – «riflesse» a garanzia dell'amministrazione e del suo buon andamento, trovando sicuro ancoraggio nella pretesa di disciplina posta a carico del dipendente pubblico dal comma costituzionale in oggetto, pur con i dovuti e ragionevoli stemperamenti a tutela di altri interessi costituzionalmente meritevoli.

---

<sup>46</sup> Sent. 206/1999: ai fini che qui interessano, i passaggi più salienti della sentenza sono i punti 4,7,9,11 del c.i.d.

<sup>47</sup> Sent. 145/2002: q.l.c. sull'art. 4 della legge 27.03.2001, n. 97.

Se tutto questo vige per il dipendente pubblico in quanto parte della burocrazia, non si capisce per quale motivo non possa valere anche per l'“onore” (del medesimo comma) relativo a soggetti pubblici che rivestono cariche non inquadrabili entro uno specifico rapporto di gerarchia: seguendo il ragionamento, l'onore nell'adempimento della carica non viene a mancare solo innanzi alla violazione delle regole, bensì anche a fronte di un loro rispetto formale che tuttavia, nella sostanza, non consenta di fugare ogni dubbio sulla onorabilità-onestà della carica pubblica. Esattamente in questo pare corrispondere quel *surplus* richiesto *ex art. 54* secondo comma: l'ordinamento non impone di rinunciare alla prescrizione, così come consente di “accontentarsi” di assoluzioni con formula non piena; tuttavia, l'uomo pubblico – a differenza del cittadino – “deve” dissolvere ogni distonia possibile in merito al suo operato, optando sempre per la soluzione processuale più idonea a rifletterne l'onorabilità-onestà.

Senza richiamare l'annosa questione del diritto penale come c.d. “minimo etico”<sup>48</sup>, un uomo pubblico pregiudicato per gravi reati, o quantomeno per delitti contro la pubblica amministrazione, non dovrebbe avere diritto ad ottenere alcunché di risarcimento in tema di “onore specifico”, considerata la condotta con la quale – egli, non il giornalista – ha violato l'onorevole forma di adempimento alla carica impostagli dalla Costituzione. Ma nemmeno un uomo pubblico prosciolto senza una piena assoluzione, magari refrattario – come spesso capita – a rinunciare alla prescrizione, merita un risarcimento *ad hoc* per la carica rivestita, anche se questi fatti non integrano una violazione “esplicita” della legge. Per questo il caso numero uno del secondo paragrafo è parso “esemplare”: innanzi ad un giudice corrotto, la cui commissione del reato è accertata dalla Cassazione, nei confronti del quale è intervenuta tuttavia la prescrizione, senza peraltro che egli abbia manifestato la volontà di rinunciarvi, come è possibile riconoscere l'onore specifico a tutela del “prestigio” della carica? Se il giornalista ha erroneamente descritto le vicende giudiziarie, il giudice corrotto ha diritto al risarcimento per lesione dell'onore “comune”. Ma tutt'altra cosa è accordare a quest'ultimo addirittura l'onore specifico, in totale spregio non solo delle vicende processuali della quali il giudice ha piena cognizione, ma, soprattutto, dell'art. 54 secondo comma Cost. e dei suoi principi.

È evidente che non ogni reato è uguale all'altro, specie nell'ordinamento italiano nel quale l'idea della sanzione penale come *extrema ratio* viene sovente disattesa: la corruzione di un giudice non è la contraffazione di un biglietto di un autobus, pur trattandosi in entrambi casi di delitti. Allo stesso modo, ci possono essere illeciti *extra* penali di una tale gravità da apparire altrettanto disonorevoli rispetto ad un comune reato, o addirittura – come già si è visto – comportamenti formalmente rispettosi del principio di legalità ma sostanzialmente indecorosi. Il ragionamento condotto porta dunque ad un'ulteriore conclusione: non sembra possibile, in astratto e preventivamente, descrivere con precisione tutte le ipotesi in cui l'adempimento di una carica si rivela privo dell'onore

---

<sup>48</sup> Su questo, abbondantemente, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. I, Utet, Torino, 1985, pp. 35 ss.

imposto dalla Carta, perché i casi che le fattispecie concrete presentano al giudice superano, come sempre, anche la più raffinata capacità classificatoria. Si possono prevedere parametri che appaiono irrinunciabili: la commissione di delitti – almeno per il valore simbolico che la tutela penale assume nell’ordinamento costituzionale – il mancato pieno proscioglimento, l’omessa rinuncia della prescrizione... rappresentano fatti a fronte dei quali difficilmente il comportamento potrà essere descritto come onorevole. Nei restanti casi, servirà la valutazione del giudice di merito, *dominus* dei fatti di causa.

Per questo si è ritenuto opportuno inserire i casi numero due e tre nel secondo paragrafo. In essi non vi è alcun illecito: nel secondo si tratta di frequentazioni “pericolose” antecedenti di venti anni l’assunzione della carica; nel terzo di un’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa cristallizzata in un provvedimento cautelare restrittivo.

In merito al secondo, può osservarsi quanto segue: l’art. 54.2 Cost. impone di adempiere con «onore» all’esercizio della carica; sembra cioè circoscrivere il raggio di operatività dall’assunzione dell’incarico alla sua cessazione. In questo senso, quali che siano le accuse rivolte ad X, esse riguardano fatti antecedenti. Può l’onore imposto dall’art. 54.2 Cost. estendersi fino a divenire parametro di giudizio di tali vicende? La risposta sembrerebbe negativa, ma la domanda è insidiosa: una possibile soluzione sembra fornirla proprio il giudice del medesimo caso, il quale scrive:

«...deve chiedersi a chi ricopre incarichi pubblici l’assenza di zone d’ombra nella propria storia professionale o, per lo meno, una rivisitazione critica di eventuali inconsapevoli contatti avvenuti in passato con soggetti, oggetto di indagini giudiziarie anche successive, che ne hanno dimostrato l’inserimento (...) in organizzazioni criminali operanti in un territorio identificabile quale proprio bacino elettorale»<sup>49</sup>.

La citazione non può che essere condivisa: proprio per questo, viene da chiedersi se, in assenza di una tale rivisitazione, l’onore specifico possa essere accordato, dato che la presenza di quelle “zone d’ombra” autorizza almeno a nutrire fondati dubbi in merito.

Non diversamente avviene nel caso numero tre: il giudice si trova innanzi all’imputazione di un uomo pubblico per concorso esterno in associazione mafiosa; nel momento in cui giudica, il politico è stato – dopo l’inflizione della misura cautelare – assolto in primo e in secondo grado, ma il procedimento è ancora pendente. Nel giudicare l’onore nell’esercizio della carica ed il relativo profilo di risarcimento, quale osservazione deve prevalere? Il principio di non colpevolezza, suffragato da una doppia assoluzione? Oppure la pendenza di un processo, comunque non concluso, per gravi fatti di mafia?

7. *Conclusioni* – Considerati gli interessi in gioco ed il relativo bilanciamento, a parer di chi scrive l’onore specifico deve essere accordato solo in casi di assoluta trasparenza

---

<sup>49</sup> Passo della già citata sentenza n. 3775/2010 del Tribunale di Torino .

dell'operato della carica. Se le ipotesi "astratte" sopra considerate pregiudicano senz'altro il diritto ad ottenere il risarcimento, negli ultimi due casi "concreti" descritti è la presenza quantomeno del dubbio a dover condurre il giudice verso una negazione del risarcimento di tale voce di danno.

Quel che conta è che l'onore comune, in presenza di un'accertata diffamazione, sia comunque tutelato. Ma qualora esista anche una effettiva – seppur minima – “ombra” sull'operato della carica, devono prevalere la libertà di stampa ed il diritto al dissenso, senza che l'una o l'altro possano essere implicitamente minacciati dalla tutela di un'onorabilità istituzionale inesistente, perlopiù fatta valere attraverso un'ulteriore sanzione economica a carico del giornalista.

Naturalmente, il riconoscimento o meno di quella voce di danno dovrà essere giustificato da una seria motivazione; qui sta l'ultimo nodo da sciogliere: quando attori del processo sono soggetti eletti o rappresentanti del potere esecutivo, si rischia di sottoporre al giudice fatti normalmente idonei ad essere valutati esclusivamente a livello politico dall'opinione pubblica, stimolando così una possibile compromissione di giudizi che dovrebbero, invece, rimanere rigorosamente distinti.

Rischio quest'ultimo ancor più tangibile se, come qui proposto, si accoglie un sindacato del giudice meritevole di giudicare – nella loro conformità o meno all'onore prescritto dalla Carta – comportamenti e vicende personali non strettamente giuridiche. Il rischio c'è, ma sono proprio il processo e le sue regole a fornire protezione all'indipendenza ed alla credibilità del giudice: quest'ultimo conosce i fatti che le parti gli portano innanzi; il suo sindacato, per legge (e fatte salve rarissime eccezioni inidonee a confutare il ragionamento qui proposto) si concentra sul *petitum* processuale, potendo egli conoscere solo le vicende descritte dai soggetti in causa. Nella valutazione dell'onore, così come nell'accordare o meno il relativo profilo risarcitorio “specifico”, il giudice valuterà entro e non oltre il confine che le parti hanno tracciato nella descrizione dei fatti posti a tutela dei propri diritti. Vicende estranee al perimetro della narrazione processuale, per quanto politicamente altisonanti, rimarranno – *de jure* – sconosciute al giudice.

L'uomo politico deve accettare di essere giudicato in merito all'onorabilità o meno del suo comportamento: dai cittadini, nella stragrande maggioranza dei casi; da un giudice, qualora egli pretenda tutela giurisdizionale, rivendicando perlopiù il diritto al c.d. onore specifico; chiaramente, il giudice valuterà con i mezzi – ed entro i rigorosi limiti – propri del processo e delle sue regole, ma non potrà astenersi dal farlo.

Questo aspetto si lega inscindibilmente con il tema della motivazione della sentenza: la Cassazione ha più volte ripetuto che, in tema di risarcimento del danno accordato in via equitativa, il giudice di merito

«non è poi tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo

accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata»

sottolineando inoltre come

«l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà indicando il processo logico e valutativo seguito»<sup>50</sup>.

Ebbene, nelle pronunce che si è avuto modo di esaminare, il giudice di merito non ha mai dato prova, nemmeno sommaria, del processo «logico e valutativo» seguito nella determinazione del danno da onore specifico, né la Cassazione è mai intervenuta a sindacare l'eventuale inidoneità della motivazione del giudice sul punto. Si conferma ancora una volta la sensazione che questa voce di danno – una volta accertata la diffamazione – sia riconosciuta aprioristicamente, senza una seria indagine sull'effettiva onorabilità del modo in cui si è esercitata la carica; un po' come se alla voce "tiratura del quotidiano" fosse attribuito un valore numerico costante, completamente disancorato dalla realtà del singolo caso. Questo approccio, oltre a negare in radice qualunque razionalità della motivazione relativa a questa frazione di risarcimento, segna inoltre un *vulnus* nell'interpretazione costituzionalmente orientata, considerato che l'art. 54.2 sembra, puramente e semplicemente, non esistere nella "cassetta degli attrezzi" dei giudici di merito.

Per questo sarebbe bene – da parte dei giudici – operare un ripensamento sui requisiti concretamente necessari alle motivazioni delle sentenze in casi analoghi a quelli sopra descritti: continuando con questa giurisprudenza, è la libertà di stampa e del giornalista a subire, surrettiziamente, una chirurgia nella forma, ma pesante nella sostanza, limitazione. Ed è la Costituzione, nell'opera di interpretazione che di essa risulta necessaria, ad essere menomata in alcuni suoi principi – quelli espressi dall'art. 54.2 Cost. – ingiustamente alieni dal ragionamento giudiziale.

Si è soliti affermare, anche nella giurisprudenza<sup>51</sup>, che il rigore della critica verso il potere deve essere direttamente proporzionale all'importanza della carica pubblica: più è rilevante il ruolo istituzionale del soggetto, più intransigente deve risultare il controllo dell'opinione pubblica: un approccio "non costituzionalmente orientato" al c.d. onore specifico, privo di qualunque riferimento all'art. 54.2 Cost., non solo nega questa

---

<sup>50</sup> Cass. Civ., sez. II, 15.01.2000, n. 409; nello specifico del danno da diffamazione cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.10.2009, n. 22190.

<sup>51</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. V., 16.05.2007, n. 29433: «(...) maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini».

affermazione, ma la rovescia senza mezzi termini, perché più alto è il prestigio del ruolo, più minacciata risulterà, economicamente, la libertà di stampa.

L'esito del ragionamento sin qui condotto non può che essere il seguente: l'onore specifico può essere riconosciuto come voce di risarcimento: ma l'uomo pubblico deve "costituzionalmente" meritarselo.

*\*\* Dottorando di ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo, Università di Verona, XXVIII ciclo.*

Forum di Quaderni Costituzionali